

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.9 ANNO 2022

Il Capo della Protezione Civile

Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

Considerata la segnalazione, da parte di residenti, relativa al dissesto di un edificio abbandonato posto in Piazza Ammatri 10 a Montegiardino, sull'area distinta a catasto al foglio 66 particella 297,

Preso atto del sopralluogo effettuato nella mattina del 19.12.2022 dai tecnici del Servizio Protezione Civile, che hanno rilevato la presenza di ampie fessure nella parete portante della facciata prospiciente piazza Ammatri, in corrispondenza delle aperture (fessura in chiave sull'arco del portone al piano terra e altre fessure diagonali agli spigoli della finestra al primo piano) e il dissesto generale della copertura (precarietà del manto in coppi e delle grondaie);

Considerato che il dissesto della costruzione suddetta, per la sua contiguità alla piazza, costituisce un rischio, in caso di cedimento e/o crolli, per la pubblica incolumità;

Vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica;

ORDINA

- l'inagibilità del fabbricato sito sull'area distinta a catasto al foglio 66 particella 297 in piazza Ammatri 10, Montegiardino;

- alla proprietà dell'immobile suddetto di provvedere immediatamente a verificare e adottare tutti i provvedimenti necessari ad eliminare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità relativamente alla situazione precedentemente dettagliata; si dovrà pertanto provvedere, sotto la direzione di un tecnico abilitato allo specifico incarico, alla rimozione delle parti pericolanti, alla verifica di tutti gli elementi strutturali orizzontali e verticali e all'eliminazione di pericoli di crollo e/o cedimento degli stessi, esclusivamente mediante opere provvisorie, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della Legge n.140/2017; le opere e le verifiche/indagini necessarie a garantire le condizioni di cui sopra, potranno essere eseguite in condizioni di sicurezza nel rispetto della normativa specifica (Decreto 26 febbraio 2002 n.25), sotto la responsabilità di un tecnico abilitato incaricato dalla proprietà, esclusivamente dal personale espressamente autorizzato. **Entro 30 gg dal ricevimento della presente ordinanza**, dovrà essere consegnata allo scrivente Servizio una relazione tecnica descrittiva delle opere di messa in sicurezza messe in atto da parte di tecnico abilitato competente nella specifica materia strutturale, attestante la completa assenza di pericoli per la pubblica incolumità; nella perizia dovranno essere descritti tutti gli interventi di messa in sicurezza realizzati al fine di eliminare ogni possibile rischio per la pubblica incolumità sulla viabilità pubblica nonché per i fabbricati contigui, permanendo l'obbligo di monitorare le condizioni del fabbricato fino alla realizzazione degli interventi di sistemazione definitivi, da realizzare previo acquisizione delle necessarie autorizzazioni preventive presso gli uffici competenti ai sensi della normativa vigente.

AVVISA

che tutte le opere che si intenderanno realizzare dovranno essere conformi alle normative vigenti e dovranno rispettare le stesse sia per quanto attiene alle modalità di richiesta/denuncia/comunicazione esecuzione lavori, sia per quanto attiene alle specifiche pratiche urbanistiche, edilizie e strutturali.

AVVISA INOLTRE

che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso in opposizione dinanzi all'Ufficio scrivente, entro 10 giorni, e il ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Commissario della Legge quale Giudice Amministrativo di I Grado, entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68, termini entrambi decorrenti dal suo ricevimento.

Si notifica la presente Ordinanza: alla proprietà dell'immobile, con obbligo per la stessa di avvisare ogni altra persona che vanta diritti reali a vario titolo non meglio identificati sull'immobile sopraccitato; alla Segreteria di Stato per il Territorio e all'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia per opportuna conoscenza e per quanto di competenza; alla Polizia Civile per la vigilanza sull'osservanza del presente atto. L'Ordinanza è inoltre oggetto di pubblicazione online sul portale gov.sm – Ordinanze – Ordinanze Protezione Civile.

San Marino, 20 dicembre 2022/1722 d.f.R.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ing. Pietro Falcioni